

TRIBUNALE CIVILE DI TRANI

SEZIONE LAVORO

COMPARSA DI COSTITUZIONE DEL NUOVO DIFENSORE E CONTESTUALE RICORSO EX ARTT. 669

SEXIES E 700 C.P.C.

NICOLA VALENTE (VLNNCL78A22I158F), nato a San Severo (FG) il 22.01.1978 e residente a Trani al Corso Don Luigi Sturzo n. 126, rappresentato e difeso, giusta procura alla lite allegata al presente atto, ai sensi dell'art. 18 comma 5 D.M. 44/2011, dall'**avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone** (GNNGLG75L07A662D – g.giannuzzicardone@pec.libero.it), la cui indicazione di pec che precede deve valersi ai fini della domiciliazione telematica.

- Ricorrente-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (93003250722 - ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it), presso la cui sede in Bari alla Via Melo 97 (70121) è domiciliato a tutti gli effetti di legge.

- Resistente-

Con il presente atto si costituisce l'antescritto difensore, in sostituzione dei precedenti avv.ti Stefania Vecchio e Maria Annunziata, il quale si riporta a tutti gli scritti difensivi già in atti, ribadendo e reiterando ogni argomentazione, deduzione, eccezione e contestazione già formulata e prodotta dai precedenti difensori. Si confida altresì nell'accoglimento della seguente istanza cautelare per le seguenti motivazioni.

FATTO

1. Il ricorrente, coniugato con la prof.ssa Iliana Tricarico con la quale è genitore di due figli, Rosanna Rita (Foggia 21.01.2011) e Giovanni Pio (Foggia 18.08.2012) (**doc. 18**), è un docente di ruolo dal



16.09.2016 quando fu assegnato all'I.I.S. "Almerico da Schio" di Vicenza, e poi trasferito dal 01.09.2017, presso l'I.I.S.S. "A. Moro" di Trani, ove insegna "Scienza e Cultura dell'alimentazione" (cdc A031).

2. Dopo aver maturato una consistente esperienza come docente ed essendo in possesso dei requisiti previsti dal Bando, il medesimo partecipò al Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 1259 del 23 novembre 2017 dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla G.U. del 24 novembre 2017, n. 90, 4^a Serie speciale (doc. 1).

3. In data **01.08** e subito rettificata in data **07.08.2019** fu pubblicata la Graduatoria Generale di Merito, con decreto n. AOODPIT 1205 pari data, in cui furono indicati 3420 idonei, poi divenuti tutti vincitori¹; il ricorrente risultò inizialmente collocato in posizione **1983°** con un punteggio di 165,25, e poi con l'ultima rettifica del 2021 in posizione poi 1985° (doc. 3 e 4).

4. Sempre in data **01.08.2019**, inoltre, fu pubblicato l'Avviso n. AOODGPER 35372, relativo alle assegnazioni ai ruoli regionali, nel quale l'Amministrazione invitò i vincitori collocati in posizione utile ad esprimere l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto (**doc. 19**).

5. Il ricorrente lo stesso giorno 01 agosto, trasmise all'Amministrazione il proprio ordine di preferenza nell'ambito delle 18 regioni disponibili, indicando, tra le altre (**doc. 20**):

1. **PUGLIA con "priorità 1"**,
2. BASILICATA con "priorità 2",
3. MOLISE con "priorità 3",
4. ABRUZZO con "priorità 4",
5. LAZIO con "priorità 5",
6. MARCHE con "priorità 6",
7. EMILIA ROMAGNA con "priorità 7",
8. CALABRIA con "priorità 8",

¹ Inizialmente i vincitori di concorso dovevano essere 2400 a seguito di un corso con prove finali cui accedevano i primi 2900 candidati sulla base di graduatoria stilata in base alle risultanze di prova scritta, prova orale e valutazione titoli. Successivamente, sono stati dichiarati vincitori fino alla posizione 2900. Infine, sono stati individuati aventi diritto all'assunzione in ruolo anche gli idonei collocati dal posto 2901 e fino alla posizione finale;



9. TOSCANA con “priorità 9”,
10. VENETO con “priorità 10”,
11. LOMBARDIA con “priorità 11”,
12. UMBRIA con “priorità 12” e
13. LIGURIA con “priorità 13”;

6. In data **09.08.2019** l'Amministrazione pubblicò l'elenco delle assegnazioni ai ruoli regionali, in cui il ricorrente risulta assegnato alla **Regione Piemonte** (doc. 6), sua 14° preferenza.

7. L'istante si rese subito conto dell'impossibilità oggettiva di trovare una soluzione compatibile con la propria situazione familiare, sicché in data **13.08.2019**, inviò una comunicazione dando atto dell'**impossibilità a sottoscrivere il contratto di lavoro e richiedendo tuttavia di NON essere cancellato dalla graduatoria** (doc. 14). La richiesta era dovuta alle insormontabili necessità familiari. Difatti, la famiglia Valente-Tricarico, composta, come detto, da due figli che all'epoca dei fatti avevano meno di 10 anni, è originaria della provincia di Foggia e si è trasferita a Trani dopo essere stata residente in Veneto dove per circa 6 anni (dal 2011 al 2017) entrambi i coniugi hanno prestato servizio come docenti. Ottenuto finalmente il trasferimento in Puglia, la città destinataria degli incarichi di docenza per entrambi i professori è stata Trani, città dove la famiglia Valente non ha mai avuto altri legami famigliari. Per l'a.s. 2017/2018, la bambina, Rosanna Rita Valente, fu inserita in una classe seconda della scuola primaria ed incontrò le intuibili difficoltà dovute al nuovo inserimento in un percorso avviato a Thiene (VI), mentre il figlio maschio, Giovanni Pio, fu inserito in una sezione primavera (classe pre-primaria).

8. Oltre a tali evidenti impedimenti legati alle primarie esigenze dei figli piccoli, ciò che più rileva è che nel mese di maggio 2018 la moglie del prof. Valente ebbe una **patologia respiratoria grave**: uno **“pneumotorace spontaneo”** (recidivo in quanto un episodio precedente con ospedalizzazione e intervento chirurgico è avvenuto nel 2003) per il quale si rese necessario l'**intervento chirurgico** con due drenaggi e visite periodiche per valutare lo stato di salute presso lo specialista di pneumologia, dott. Scarpelli. Tale problematica comportò, oltre che una minore capacità motoria e ridotta capacità di compiere semplici movimenti nei mesi successivi all'intervento, un naturale ed umano stato di prostrazione generale per tutta la famiglia. Inoltre, vista la situazione di recidiva, furono sconsigliati viaggi aerei, in particolare nei mesi post-operatori (v. certificato medico, **doc. 21**).



9. Le difficoltà familiari divennero a dir poco insuperabili anche a causa dei tempi irragionevolmente contingentati imposti al ricorrente, obbligato a comunicare la decisione di accettare l'incarico nella Regione Piemonte in tempi straordinariamente ridotti, ovvero **entro e non oltre il 17 agosto 2019** (avviso USR Piemonte del 13/08/2019, **doc. 22**), e cioè dopo **appena 8 giorni** dall'avvenuta comunicazione della regione di destinazione (nota prot. n. 3621 dell'8 agosto 2019 pubblicata il 9/08/2019, **doc. 23**). Tale tempistica fu evidentemente inconciliabile con la gestione familiare con due bambini all'epoca di 7 e 8 anni ed una madre degente di una gravissima patologia.

10. Inoltre, il trasferimento immediato da parte di tutto il nucleo familiare sarebbe stato impossibile in quanto la moglie, la prof.ssa Tricarico, per poter ottenere un trasferimento come docente in Piemonte, o richiedere un'assegnazione provvisoria, avrebbe potuto produrre domanda solo a fine anno scolastico 2019/2020, in quanto nel mese di agosto 2019 il termine per produrre le domande di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2019/2020 era già ampiamente spirato.

11. Fu comunque chiaro come il trasferimento immediato del nucleo familiare avrebbe prodotto un grave disagio ai bambini a cui, come detto, era già stato imposto poco tempo prima (nel 2017) di reinserirsi in una nuova città, adottare abitudini diverse, ricostruire legami di amicizia e cambiare scuola.

12. Non fu ipotizzabile per il prof. Valente neppure la possibilità di trasferirsi da solo e senza il nucleo familiare in quanto, come già detto, la famiglia Valente non aveva e non ha altri legami di parentela nella città di Trani, e mai quindi avrebbe potuto lasciare i due bambini con la sola madre degente e priva di qualsiasi supporto; infine, la prolungata assenza del padre avrebbe gravemente nociuto al suo rapporto con i figli, tanto più fondamentale in considerazione della fase di crescita.

13. Il tutto sarebbe dovuto durare quanto meno un triennio stante il vincolo di permanenza statuito nel bando del concorso (art. 15, comma 5).

14. Il prof. Valente in pratica fu chiamato a dover rivoluzionare il proprio mondo e quello della propria famiglia e decidere, entro pochissimi giorni, se allontanarsi dai figli, venendo meno anche ai suoi obblighi genitoriali, oppure rinunciare al meritato traguardo professionale. Ovviamente si comprende come la possibilità di scelta sia stata soltanto teorica, giacché mai il ricorrente avrebbe potuto prendere una tale decisione, peraltro in un tempo giugulatorio che di fatto non gli ha lasciato scampo.



15. Nel frattempo, a distanza di una manciata di giorni dalla convocazione del ricorrente, ovvero in data **28.08.2019**, il Ministero dell'Istruzione, inaspettatamente – a fronte delle rinunzie che erano intervenute – ha pubblicato un nuovo avviso relativo allo scorrimento della graduatoria **dal posto n. 1985 al posto n. 2045**, con l'intenzione di **immettere in ruolo altri vincitori di concorso, collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto al ricorrente, ma su sedi "nuove"** (doc. 7).

16. La circostanza gravissima, infatti, fu rappresentata dal fatto che il **Ministero provide ad operare uno scorrimento della graduatoria per posti che non erano presenti al momento della opzione esercitata dal ricorrente, e per l'assegnazione dei quali vi era il documentato interesse dello stesso, senza procedere ad interpello nei confronti di chi, come il ricorrente deteneva una posizione migliore in graduatoria, in assenza – peraltro – di provvedimenti espulsivi.**

17. Il Ministero, pertanto, serbando un assoluto silenzio nei confronti delle legittime richieste ed istanze avanzate dal ricorrente, provide in virtù dello scorrimento della graduatoria, ad assegnare ai soggetti che erano collocati nella graduatoria **dal posto 1985° sino al posto 2045°** (quindi fino 62 posti più giù rispetto alla posizione occupata dal ricorrente) sedi in **tutte** le regioni per le quali il prof. Valente aveva esercitato le opzioni di scelta prioritarie rispetto al Piemonte! Addirittura, due sedi della regione **PUGLIA** (prima opzione) sono state assegnate ad altri vincitori collocati in posizione 1987° e 1993°, e quindi dopo il ricorrente; parimenti dicasi per tutte altre sedi: **Molise** (1990°), **Abruzzo** (1994°), **Lazio** (2000°), **Marche** (1996° e 2005°), **Emilia-Romagna** (1992°, 1999°, 2001°, 2008°) e **Calabria** (1991°, 1995°, 1997°, 1998°), **Toscana** (1985° e 1986°), **Veneto** (2010°, 2014°, 2016°, 2023°, 2026°, 2033°, 2039°, 2042°), **Lombardia** (2002°, 2003°, 2006°, 2009°), e **Umbria** (2004° e 2007°) (doc. 9).

18. Beffardamente poi, in data 09.10.2019, con decreto n. 1461 l'Amministrazione comunicò il provvedimento di depennamento (doc. 10).

19. Sta di fatto poi che l'Amministrazione sembra aver dato seguito alle giuste richieste del ricorrente, e l'anno successivo, ovvero in data 14.08.2020, con DPTI n. 998, ha riapprovato e ripubblicato la graduatoria concorsuale reinserendo il nominativo dell'istante in posizione 1984° (doc. 5).

20. Difatti, l'istante ha avuto nuovamente accesso alla piattaforma telematica per comunicare le nuove preferenze di sede per l'a.s. 2020/2021 (doc. 24).



21. Negli stessi giorni, e precisamente in data 05.08.2020, l'USR Puglia ha pubblicato l'elenco di ben 24 sedi disponibili per l'assunzione di nuovi dirigenti scolastici nella regione Puglia (**doc. 25**); l'Amministrazione pugliese con successivo provvedimento (**doc. 26**) ha pubblicato l'elenco dei 19 dirigenti scolastici neo immessi in ruolo nella Regione Puglia ma tra questi, ancora una volta, non figura il prof. Valente. Anche in questo caso le sedi della Regione Puglia sono state assegnate ad altri vincitori di concorso collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto al ricorrente.

22. Anche il successivo anno, ovvero il 12.08.2021, con DD n. 1357, l'Amministrazione ha nuovamente modificato la graduatoria, riapprovandola e ripubblicandola con il nominativo del ricorrente collocato però **in posizione 1985°**; tale circostanza non solo dimostra ancora una volta la volontà della PA di voler reinserire l'istante nel novero dei vincitori del concorso, ma anche che egli avrebbe avuto diritto a partecipare allo scorrimento disposto il 28 agosto 2019, dove avrebbe trovato serenamente collocazione nella Puglia (v. supra, punto 15) (**doc. 27**).

23. Per tale ragione, l'istante ha nuovamente presentato l'istanza per la scelta delle regioni attraverso il sistema POLIS (**doc. 28**) e, con diffida del 13.08.2021, ha anche richiesto al Ministero convenuto l'assegnazione al ruolo regionale in considerazione della nuova posizione in graduatoria, previo annullamento del provvedimento di deprezzamento (**doc. 29**);

24. Anche tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

25. Negli stessi giorni, e precisamente in data 18.08.2021, l'USR Puglia ha pubblicato l'elenco di ben 50 sedi disponibili per l'assunzione di nuovi dirigenti scolastici nella regione Puglia (**doc. 30**); l'Amministrazione pugliese con successivo provvedimento (**doc. 31**) ha pubblicato l'elenco dei 19 dirigenti scolastici neo immessi in ruolo nella Regione Puglia ma tra questi, anche stavolta, non figura il prof. Valente. Le sedi della Regione Puglia sono state assegnate nuovamente ad altri vincitori di concorso collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto al ricorrente.

26. L'anno successivo poi, giunti al momento del nuovo scorrimento della graduatoria, il Ministero ha comunicato l'Avviso n. 29398 del 8 agosto 2022 invitando nuovamente i candidati utilmente collocati nella suddetta graduatoria ad indicare l'ordine di preferenza tra le regioni disponibili (**doc. 32**).

27. Il ricorrente ritrovandosi in graduatoria ha comunicato per l'a.s. 2022/2023 le proprie preferenze regionali, richiedendo l'assegnazione prioritaria in regioni quanto più vicine al proprio, e



quindi quelle limitrofe alla Puglia (data la non esprimibilità della propria regione per assenza di posti ivi disponibili) (**doc. 33**).

28. Con provvedimento successivo, l'Amministrazione ha disposto ulteriori assunzioni mediante scorrimento della graduatoria in due diversi momenti (17 e 30 agosto 2022) fino alla posizione 3255 (**doc. 34**), attribuendo a vincitori collocati in graduatoria in posizione inferiore al ricorrente, sedi dal medesimo indicate.

29. Nel frattempo, dal 26.02.2022 in poi (**doc. 35**), il Consiglio di Stato, con plurime sentenze, ha accertato in via definitiva l'insussistenza del diritto di numerosi soggetti ad essere inclusi nella graduatoria concorsuale, inseriti con riserva esclusivamente in forza di provvedimenti cautelari revocati dalla pronuncia di merito. Di conseguenza tali soggetti – d'ora in poi, definiti per praticità "asteriscati" – hanno pretermesso l'odierno istante nella scelta della sede di servizio, tanto che, anche per tale ragione, l'attribuzione della regione Piemonte appare *ictu oculi* errata e quindi illegittima, con conseguente travolgimento di ogni altro atto a valle, ivi compreso il depennamento disposto ai danni del ricorrente. V'è prova – ribadita alla luce dei fatti sopravvenuti – che se l'Amministrazione avesse utilizzato tutti i posti disponibili, distratti in favore degli "asteriscati", il ricorrente non sarebbe stato assegnato ai ruoli della regione Piemonte, essendovi pacifica disponibilità di posti nella stessa regione Puglia, o in quelle limitrofe, ossia, quanto meno, la Calabria.

30. Si è trattato nello specifico dei seguenti soggetti (si elencano solo gli immessi in ruolo in posizione peggiore rispetto al ricorrente, con indicazione della posizione in graduatoria e regione di assunzione)²:

ASSUNTI CON RISERVA ("asteriscati")	POSIZIONE IN GM	REGIONE ASSEGNATA
BRUNO ANNA	486	CALABRIA
NUCERA VINCENZO	936	
IANNICELLI CARMINE	268	EMILIA ROMAGNA
COPPOLELLI ANNA	557	
SERMASI CARLA	1224	
FINELLI CLAUDIO	335	LAZIO
SPINAVARIA MARIA	850	LIGURIA
PERAGINE VALERIA	388	
PRODOMO RAFFAELE	1634	LOMBARDIA
BUCCIARELLI CLAUDIO	1757	
PEZONE LUISA NICLA SERENA	922	PUGLIA
SAVINO LILIANA ANGELA	262	

² Due dei soggetti indicati sono stati convocati nel 2021;



DAMATO LUISA	949	
LANDI WALTER	1970	SARDEGNA
VACANTE MANUELA	1248	SICILIA
MANCANIELLO ANTONELLA	757	TOSCANA
ANIELLO ROBERTA	581	UMBRIA
EMANUELE ELISABETTA	1542	VENETO
DESIDERI GIUSEPPE	1608	

31. L'Amministrazione poi, con provvedimento prot. n. 2197 del 19.09.2022 si è limitata a risolvere il contratto di lavoro di alcuni di coloro che erano inseriti in graduatoria con riserva – tra cui tutti i quattro dirigenti assunti in Puglia – senza tuttavia provvedere all'annullamento del provvedimento di depennamento del ricorrente, né a consentirgli una sua riassegnazione in base alla posizione meritoriamente raggiunta in graduatoria (**doc. 36**).

32. Su identica fattispecie si sono già pronunciati favorevolmente i **Tribunali di Bari** (in via cautelare), **Crotone**, **Frosinone**, **Roma** e **Taranto** con decisioni di piena condanna dell'operato dell'Amministrazione come si dirà meglio nel corso del presente atto (**doc. 37**).

Dunque, poiché l'odierno ricorrente è non astrattamente ma concretamente privato della possibilità di essere individuato quale dirigente scolastico come gli spetterebbe in base al risultato concorsuale, ha adito Codesto On.le Tribunale per chiedere che venga tutelato il proprio diritto al lavoro, previa disapplicazione di tutti gli atti amministrativi suindicati, in quanto illegittimi.

Nelle more del giudizio, celebrate le udienze del 10.02.2022 e del 02.02.2023, l'On. Giudice ha rinviato la causa all'udienza del **16.11.2023**. È tuttavia necessario che il Tribunale adotti un provvedimento cautelare al fine di proteggere il diritto azionato dal lavoratore minacciato dal decorso del tempo e dalle modifiche alle sedi disponibili pugliesi, come meglio si dirà nel corso del presente atto.

Il tutto per i seguenti specifici

MOTIVI

I

SUL FUMUS BONI IURIS

La narrativa che precede è sufficiente a dimostrare il diritto e l'interesse del lavoratore a proporre l'odierna azione, con la quale si rivendica, in via giudiziale, quanto più volte richiesto inutilmente anche in via bonaria.

In breve, è diritto dell'istante richiedere ed ottenere una pronuncia che, in primo luogo, accerti e



dichiari l'assegnazione della regione Piemonte era *ab initio* errata per il fatto che non sono stati considerati per la scelta del ricorrente tutti i posti effettivamente disponibili: tanto è dimostrato dal fatto che a distanza di pochi giorni dall'assegnazione del ricorrente alla sede piemontese, l'Amministrazione ha conferito sedi in regioni di gran lunga meno distanti, finanche in Puglia. In ogni caso la corretta collocazione in GM al posto 1985° avrebbe dovuto comportare la regolare attribuzione di una sede pugliese.

Ancora, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto, ora per allora, ad essere assegnatario sin dall'inizio di uno dei posti che sono stati ingiustamente sottratti per essere destinati a soggetti privi di titolo (i c.d. "asteriscati").

Inoltre, la comunicazione del ricorrente circa l'impossibilità di poter assumere servizio in una sede (ingiustamente) distante era (per quanto già anticipato e come si andrà meglio a chiarire e dimostrare) supportata da un "giustificato motivo", ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del bando di concorso.

Infine, ancora, si richiede accertarsi che controparte ha provveduto al reinserimento del lavoratore nella graduatoria del concorso in parola – e da tanto discende il suo diritto alla stipula del contratto come dirigente scolastico dall'a.s. 2020/2021, o successivamente.

Con il giudizio attualmente pendente per il merito l'istante ha dedotto e richiesto sostanzialmente gli stessi elementi di cui era a conoscenza o che erano accaduti fino al 22 maggio 2021, data di iscrizione a ruolo della causa: ha infatti dedotto che l'assegnazione alla regione Piemonte era avvenuta arbitrariamente in quanto erano presenti posti in altre regioni prioritariamente indicate dal ricorrente (v. pag. 22, punto I.b; qui motivo 1.1) nonché l'errata valutazione circa i motivi addotti dal lavoratore per la mancata assunzione in servizio (v. pag. 24, qui motivo 2). Con le note difensive del 02 febbraio 2023 il precedente difensore ha altresì dato atto di circostanze sopravvenute all'instaurazione del giudizio, ovvero del reinserimento del ricorrente in seguito alla ripubblicazione della graduatoria di merito (qui motivo 3), nonché dello scivolamento del ricorrente al posto 1985 con il suo conseguente diritto a far parte delle assunzioni adottate mediante scorrimento della graduatoria del 2019 (e quindi del diritto all'assegnazione in Puglia; qui motivo 1.2).

Con il presente ricorso si dà infine atto della situazione sopravvenuta all'instaurazione del giudizio di



merito riguardante gli avvenimenti processuali dei c.d. “asteriscati” (qui motivo 1.3).

1.

ORIGINARIA ILLEGITTIMITÀ DELLA SEDE ATTRIBUITA AL PROF. VALENTE E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI DEPENNAMENTO.

VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COMMA 3 COST., VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1 DEL D.P.R. N. 3/1957, DELL'ART. 29 DEL D.LGS. N. 165/2001, DELL'ART. 400 DEL D.LGS.297/1994, DELL'ART. 28, COMMA 1 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI, NONCHÉ DELL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO DI CUI AL D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017 – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE.

Alla luce dei fatti sopravvenuti, il prof. Valente, prima ancora di contestare direttamente il provvedimento di depennamento per violazione dell'art. 15 del bando di concorso, contesta la determinazione della PA assunta a monte del depennamento, ovvero il provvedimento di individuazione della sede di servizio in Piemonte, in quanto frutto di più d'una determinazione errata, come dimostreranno i tre differenti, ma connessi, motivi che si andranno di seguito ad indicare analiticamente.

1.1

SULL'ERRONEITÀ DELLA ORIGINARIA SEDE ASSEGNATA – INDIVIDUAZIONE DEI POSTI NELLA REGIONE PUGLIA – VIOLAZIONE DELL'ART. 407 COMMA 3 DEL D.LGS. 297/1994 – VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DEL BANDO DI CONCORSO

Come già ampiamente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, anche nella parte narrativa del presente atto si è detto che, nella stessa prima tornata di assunzioni, a distanza di pochissimi giorni dall'arbitraria assegnazione del ricorrente in Piemonte, l'Amministrazione ha dato atto dell'esistenza di ulteriori posti in Puglia ed in altre regioni di gran lunga più vicine alla residenza anagrafica del ricorrente (e dal medesimo indicate con priorità rispetto alla sede piemontese) illegittimamente attribuiti ad altri vincitori con punteggio inferiore.

Il prof. Valente è stato infatti individuato nel contingente dei dirigenti scolastici che avrebbero dovuto ottenere l'assegnazione in ruolo nel mese di agosto 2019 ma vi ha dovuto rinunciare essendo stato destinato ad una sede (illegittimamente) distante. Tuttavia, il Ministero, in data 28.08.2019, e quindi



prima ancora di qualsiasi provvedimento formale dichiarativo della decadenza del prof. Valente dalla graduatoria (adottato solo in data 09.10.2019), allorquando il ricorrente era ancora inserito al posto 1983°, l'Amministrazione ha assegnato a soggetti collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto al ricorrente, altre sedi che rappresentavano la priorità delle scelte del ricorrente:

- 2 posti nella regione PUGLIA attribuiti a Crescini Roberto (posto 1987) e Merenda Giuseppina (posto 1993),
- 1 posto in MOLISE a Sibilla Salvatore (posto 1990),
- 1 posto in ABRUZZO a Colombini Cecilia Maria (posto 1994),
- 1 posto nel LAZIO a Cicognola Simona (posto 2000),
- 2 posti nelle MARCHE a Occhionero Luana (posto 1996) e Marrocco Laura (posto 2005) ed ancora
- 2 posti in EMILIA ROMAGNA,
- 4 posti in CALABRIA,
- 2 posti in TOSCANA, ed ancora,
- ben 9 posti in VENETO e addirittura
- 20 in LOMBARDIA.

INSOMMA, GLI IMMESSI IN RUOLO SUINDICATI SONO STATI ASSUNTI IN REGIONI INDICATE DAL RICORRENTE CON MAGGIORE PRIORITÀ RISPETTO ALLA REGIONE PIEMONTE ED ERANO INDICATI IN GRADUATORIA IN POSIZIONE INFERIORE RISPETTO A QUELLA DEL RICORRENTE.

Questa circostanza è stata immediatamente oggetto delle prime due diffide – rimaste prive di alcun riscontro - inviate dal ricorrente al Ministero, e agli UU.SS.RR. Piemonte e Puglia il 13 e poi il 27 agosto 2019 con la quale ha chiesto la sua riassegnazione considerando le nuove disponibilità risultanti dalla rinuncia dei concorrenti che lo precedevano

Si noti inoltre che, come già chiaramente indicato nella parte narrativa del presente atto, il prof. Valente, con la anzidette note, non si è limitato ad enunciare una rinuncia formulata per evidenti ragioni di notevole distanza (ed incompatibilità con la propria residenza anagrafica) che gli impedivano di sottoscrivere in quella data il contratto, tanto valido all'epoca per le particolari condizioni familiari, aggravate anche dalla situazione contingente e dal dover assumere decisioni tanto gravose per la propria vita personale e professionale, ma esprimeva oltre alla messa a



disposizione, anche la volontà di non rinunciare al ruolo con invito e diffida al Ministero ad operare, in sede di attribuzione delle sedi vacanti, consentendo al vincitore di scegliere, in base al proprio posizionamento in graduatoria, uno dei posti che si prevedevano vacanti e disponibili nel singolo anno di efficacia della graduatoria; anche in questo caso tuttavia l'Amministrazione è rimasta sorda alle giuste richieste del lavoratore.

L'anzidetto principio invocato dal docente è tradito dall'Amministrazione è contenuto all'**art. 407 del TU Scuola** (rubricato "Concorsi", ed inserito nella "Sezione III - Reclutamento del personale direttivo") che al **comma 3** così dispone: *"I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei tre anni indicati nel bando. Le nomine sono disposte nei limiti dei posti vacanti dopo le riduzioni di organico conseguenti ad eventuali soppressioni"*.

Questo avrebbe dovuto comportare il diritto del ricorrente di essere assegnato su uno dei posti utilizzabili (anche a seguito di rinunce) in una delle regioni indicate dal ricorrente (da individuare in base alle priorità indicate dal medesimo).

Tutto ciò è stato invece completamente disatteso dal Ministero.

Su tale specifico aspetto si è espresso il **Tribunale di Roma con la recentissima sentenza n. 5812 del 06.06.2023**: *"Orbene si può ritenere illegittimo il provvedimento dell'amministrazione del 22/8/19 con cui si indicava la ricorrente come destinataria della proposta di contratto nella regione Veneto, in quanto la ricorrente aveva operato la scelta con riferimento alle sedi disponibili pubblicate con l'avviso n AOODGPER 35372 dell'1/8/19, ma l'assegnazione per scorrimento a docenti in posizione posteriore rispetto alla ricorrente di sedi dalla stessa prescelte e più vicine alla propria abitazione e assegnate in data 28/8/19, a distanza di 6 giorni dall'individuazione della ricorrente come destinataria di proposta di contratto nella regione Veneto in data 22/8/19, una per tutti alla Cicognola Simona nel Lazio posizione 2000, attestano la presenza di posti disponibili in sedi indicate dalla ricorrente con preferenza rispetto al Veneto perfino nella regione Lazio, sua prima scelta, al momento dell'assegnazione del Veneto alla ricorrente, con illegittimità dell'operato del Ministero in quanto contrario a correttezza e buona fede. Inoltre, l'operato illegittimo del Ministero, rende illegittimo il depennamento dalle graduatorie della ricorrente stante la legittimità del rifiuto a fronte di un comportamento non improntato correttezza e buona fede posto in essere dall'amministrazione"*.



Anche il Tribunale di BARI con la recentissima ordinanza del 16.05.2023 su tale specifico aspetto ha affermato che il Ministero “avrebbe dovuto valutare le circostanze addotte dall’odierno istante onde poter considerare quest’ultimo nel successivo scorrimento di graduatoria o comunque avrebbe dovuto chiedere” all’interessato “di fornire riscontro a quanto prospettato”.

Tale comportamento del Ministero dell’Istruzione manifesta i propri effetti direttamente nei confronti del ricorrente che si è visto privato della possibilità – all’esito di un durissimo percorso di studi – di ricoprire le funzioni di dirigente scolastico per le quali vantava un posizionamento in graduatoria lusinghiero e migliore di altri soggetti che hanno ottenuto sedi “migliori”, cioè richieste anche dal ricorrente con maggiore preferenza rispetto a quella assegnatogli (Piemonte).

In buona sostanza operando in tal modo l’Amministrazione ha violato il principio dello scorrimento della graduatoria e quindi il diritto del ricorrente di scegliere, secondo l’ordine di graduatoria, la sede di servizio (intesa come regione), nell’intero territorio nazionale, la cui disponibilità deve essere determinata dal numero dei posti disponibili come indicato dal citato art. 407 TU Scuola.

L’ordine di graduatoria assume valenza di criterio generale inderogabile in quanto assicura il rispetto dei canoni di cui all’art. 97 Cost e quindi dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, come osservato dalla Corte di Cassazione, *“lo scorrimento della graduatoria vincola l’amministrazione”*.

Infatti, non v’è dubbio che la procedura concorsuale di impiego è basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorre il risultato concorsuale ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620). Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato: *“il mancato rispetto dei criteri per l’assegnazione delle sedi e l’utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell’attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall’art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei*



concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata. ”.

“Il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.” (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 08/08/2019, n. 5632).

È pertanto evidente che l'Amministrazione, proceduto all'annullamento dei rapporti di lavoro con personale privo di titolo, aveva l'obbligo di riconvocare l'odierno istante per l'assunzione nel ruolo regionale effettivamente spettante, previo annullamento *ex officio* di qualsivoglia precedente provvedimento di depennamento (fondato su un presupposto ingiusto).

1.2

SUGLI EFFETTI DELLA RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DAL POSTO 1983° AL POSTO 1985°

Quand'anche, per assurdo, si ritenesse superabile quanto finora contestato a controparte, la condotta del Ministero risulterebbe comunque illegittima anche per il seguente secondo profilo, già oggetto di specifiche argomentazioni contenute negli atti del giudizio di merito.

Con Decreto n.1357 del 12 agosto 2021 (doc. 27), ovvero in data successiva all'instaurazione del giudizio di merito, è stata rettificata la precedente graduatoria con conseguente modifica della posizione in graduatoria del ricorrente (ancora e tutt'oggi inserito in GM) dal 1983° a 1985°.

La nuova e corretta collocazione avrebbe comportato l'assegnazione naturale nella Regione Puglia in quanto il ricorrente sarebbe stato il primo tra le nuove convocazioni disposte per “scorrimento” della graduatoria (v. narrativa al punto sub 17).

A nulla è valsa la diffida inviata dal prof. Valente all'Amministrazione in data 13.08.2021 (doc. 30).

Nel caso a mano l'Amministrazione ha violato specifiche disposizioni normative, tra cui l'art. 28 del DPR 487/1994 che dispone che *“Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per*



scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".

Conformemente anche l'art. 15 del Bando di concorso in parola dispone infatti che *"I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria"*.

L'ordine di graduatoria assume quindi un criterio generale inderogabile in quanto assicura il rispetto dei canoni di cui all'art. 97 Cost e quindi dei principi di imparzialità e di buon andamento.

In altre parole, come osservato dalla Corte di Cassazione, *"lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione"*.³

Infatti, non v'è dubbio che **la procedura concorsuale di impiego** è basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorre il risultato concorsuale ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620). Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato⁴: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata."*

Né può dirsi che il MI fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto, come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato, *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta*

³

⁴ Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav. 14; Cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611



della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore." (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 08/08/2019, n. 5632).

Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di **principio normativo generale** della materia, che quindi, in assenza di deroghe contenute in atti di pari o superiore valore nella gerarchia delle leggi, deve essere pedissequamente rispettato anche nel caso di specie.

Il corretto ordine della graduatoria, come da ultimo accertato ed attuato con pacifica efficacia retroattiva, vede il ricorrente inserito al posto 1985° (e solo per errore è stata invece ritenuto il 1983°, e quindi assegnata in base alle sedi disponibili nel precedente anno scolastico).

Siffatta posizione, se l'amministrazione non avesse commesso gli errori di compilazione tardivamente emendati, avrebbe garantito al ricorrente la possibilità di scegliere per primo i "nuovi" posti su cui erano state comunicate rinunce.

Come già detto l'esercizio del potere di autotutela nel caso di specie caduca la graduatoria con incontestabile **portata ex tunc**.

Sul punto la giurisprudenza si è pacificamente espressa nel senso anzidetto, chiarendo che **gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di rettifica della graduatoria**, tra cui ovviamente rientra anche quello di assegnazione della sede di servizio, **devono retroagire al momento della pubblicazione della graduatoria stessa** (v. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 07/12/2012, n.2116).

La conclusione peraltro è del tutto logica sul piano giuridico: difatti, la rettifica dell'atto presupposto, ovvero la graduatoria concorsuale, comporta l'automatica rettifica degli atti consequenziali⁵.

Questo accade in particolare ove, come nel caso di specie, l'atto consequenziale, ovvero lo scorrimento della graduatoria e la conseguente assegnazione della sede di lavoro, non è autonomo e discrezionale, ma inscindibilmente connesso al primo, da cui dipende la sua stessa esistenza, come appunto osservato dalla sopra richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato⁶.

In conclusione, l'odierno istante si è trovato convocato *ad horas* a mille e più chilometri dalla propria abitazione per un mero errore dell'amministrazione; emerge chiaro dagli atti pubblicati che la corretta compilazione e gestione della graduatoria avrebbe comportato per il ricorrente

⁵ V. in tema di annullamento degli atti presupposti, Cons. St., n. 5/9/2011, n. 4998; A.P., Cons St., 11/4/2013, n. 4, in www.giustizia-amministrativa.it. Ad es., l'invalidità della composizione della commissione giudicatrice di un concorso comporta la l'invalidità derivata di tutti gli atti successivi, ivi compresa la graduatoria e la nomina dei vincitori.

⁶ V. Cons St. n. 1885/2000



l'attribuzione di una sede di servizio nella Regione Puglia.

Forse solo per mere ragioni di "comodità", certamente inique ed illegittime, l'amministrazione scolastica dopo la rettifica della graduatoria non ha, come invece avrebbe dovuto, attribuire al ricorrente la nuova sede di servizio, individuata in base al nuovo e corretto scorrimento della graduatoria concorsuale.

1.3.

SULL'ERRORE DELLA ATTRIBUZIONE DELLA SEDE DI SERVIZIO PER LA PRESENZA IN GRADUATORIA DI SOGGETTI NON AVENTI TITOLO (C.D. "ASTERISCATI")

Come già sommariamente accennato, nelle more del presente giudizio, ovvero in data 25.02.2022 è sopraggiunta la **sentenza** del **Consiglio di Stato**, n. 1350, con cui è stato definito il primo giudizio di una concorrente "*asteriscata*", fino ad allora, cioè, inserita nell'anzidetta GM con riserva e destinataria di proposta di assunzione in ruolo. La sentenza del Consiglio di Stato ha invece **revocato** il precedente provvedimento cautelare ed **ha definitivamente accertato che l'aspirante non avrebbe dovuto essere presente nella anzidetta GM, e tanto meno essere assunta in ruolo.**

Successivamente, con **altre due sentenze** pubblicate il 26.04.2022 ed il 04.07.2022, il **Consiglio di Stato** ha nuovamente e definitivamente respinto le pretese di altri "*asteriscati*" assunti in ruolo per effetto del collocamento in graduatoria, con riserva, per effetto di provvedimenti cautelari contestualmente revocati.

Si precisa altresì che al momento pendono altri giudizi analoghi innanzi al Consiglio di Stato che presumibilmente avranno analogo esito a sfavore di altri soggetti assunti in ruolo con riserva; pertanto, è presumibile che nel corso del presente giudizio si darà atto di ulteriori conseguenze sulla posizione del ricorrente.

La presenza in graduatoria in posizione poziore dei soggetti suindicati (nonché di tutti gli altri immessi in ruolo con riserva che presumibilmente riceveranno a breve l'identico esito giudiziale) ha comportato la violazione della riserva di legge stabilita dall'art. 97 Cost. comma 3 per quanto riguarda l'accesso ai pubblici uffici tramite concorso, dell'art. 3 comma 1 del d.P.R. n. 3/1957, l'art. 20 della L. n. 83/1993, dell'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 e di tutte le altre norme di legge che ribadiscono il medesimo principio concorsuale per l'assunzione nei ruoli della p.a.



La conseguenza nel presente giudizio è che, **ove tali concorrenti non fossero mai stati presenti in graduatoria** (non avendone mai avuto diritto visto il mancato superamento perfino della prova preselettiva del concorso), **il prof. Valente NON sarebbe stato collocato in Piemonte!** Anzi, molto probabilmente avrebbe trovato disponibilità in Puglia o comunque in una regione di gran lunga meno distante e quindi compatibile con le esigenze di vita personali e familiari, e ciò è motivo di illegittimità sia del provvedimento di assegnazione della sede piemontese, sia del conseguente depennamento disposto dall'Amministrazione.

Non deve sfuggire infatti che il concorso *de quo* si è svolto su base nazionale e che dunque il vincitore ha diritto a scegliere la sede regionale in base al proprio posizionamento in graduatoria, in relazione al complessivo numero di posti che si prevede siano vacanti e disponibili nel singolo anno di efficacia della graduatoria.

In buona sostanza, oggi quindi l'istante deve essere assegnato in uno dei posti che all'epoca dell'assegnazione della sede erano stati ingiustamente sottratti per essere destinati ai c.d. "asteriscati". V'è prova – ribadita alla luce dei fatti sopravvenuti – che **se l'Amministrazione avesse utilizzato tutti i posti disponibili il ricorrente non sarebbe stato assegnato ai ruoli della regione Piemonte, essendovi disponibilità di posti nella regione Puglia o in regioni più vicine e comunque diverse da quella assegnata.**

In merito a ciò è sufficiente considerare che **mentre il ricorrente ha indicato la regione PIEMONTE come sua 14° preferenza, ha richiesto la regione Puglia come 1° preferenza, eppure tale sede è stata assegnata ad alcuni "asteriscati" indicati nella suindicata tabella**, cioè PEZONE LUISA NICLA SERENA, SAVINO LILIANA ANGELA, DAMATO LUISA e MELISSANO FAUSTO LUIGI (oggi tutti restituiti al ruolo docente).

Nel **Lazio**, 5° preferenza espressa, sono stati assegnati FINELLI CLAUDIO e SPINAVARIA MARIA tutti in seguito depennati perché "asteriscati", ovvero privi di titolo *ab initio*.

In **Emilia-Romagna**, 7° preferenza, l'Amministrazione ha assunto individui privi di titolo: si tratta di IANNICELLI CARMINE, COPPOLELLI ANNA e SERMASI CARLA.

In **Calabria**, 8° preferenza espressa, sono stati assegnati i proff.ri – "asteriscati" - BRUNO ANNA e NUCERA VINCENZO: costoro non avevano titolo ad essere assunti tanto che, solo pochi giorni fa,



l'Amministrazione ha provveduto alla risoluzione del rapporto di lavoro con la prof.ssa Bruno (doc. 25). Si immagina che analoga sorte abbia avuto anche il rapporto di lavoro del prof. Nucera.

In **Toscana**, 9° preferenza, è stata assunta MANCANIELLO ANTONELLA; in **Veneto**, 10° preferenza, sono stati assunti gli "asteriscati" EMANUELE ELISABETTA e DESIDERI GIUSEPPE e in **Umbria**, 12° preferenza, è stata assunta ANIELLO ROBERTA, anch'esse "asteriscata".

Infine in **Liguria**, 13° preferenza, PERAGINE VALERIA è stata assunta in qualità di "asteriscata".

TUTTI I SUDDETTI SOGGETTI SONO GIÀ STATI DA ULTIMO DEPENNATI DALLA GRADUATORIA E RESTITUITI AL RUOLO DOCENTE.

Si ripete e ribadisce che tutti i citati "asteriscati" erano collocati in graduatoria in posizione superiore rispetto al ricorrente e quindi è inopinabile che la loro convocazione abbia avuto conseguenze sulla errata individuazione della sede di servizio del prof. Valente.

È evidente, inoltre, che quand'anche non fosse stato soddisfatto lo stesso ricorrente su tali sedi, sicuramente sarebbero state coperte da altri vincitori di concorso, che a loro volta avrebbero lasciato libere altre sedi espresse dal prof. Valente.

È opportuno chiarire che L'ONERE DELLA PROVA DELL'ESATTA DETERMINAZIONE DELLA SEDE ASSEGNATA AL RICORRENTE, QUI CONTESTATA CON PRECISE E PUNTUALI ARGOMENTAZIONI, GRAVA ESCLUSIVAMENTE SULL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE.

Come confermato dalla **CORTE DI CASSAZIONE** (v. sentenza n. 11382 del 07.04.2022), in una fattispecie per molti versi analoga (gestione della mobilità del 2016 del personale docente), *"la pretesa della ricorrente, finalizzata ad ottenere la declaratoria della spettanza a sé ... di uno dei posti ancora disponibili ..., ha la natura propria di un'azione di adempimento"* (v. Cass., n. 36356 del 2021), *in quanto impostata per ottenere il bene della vita che si ipotizza come dovuto per effetto di una gestione delle graduatorie coerente con le regole di legge e della contrattazione collettiva che ne regolano l'attribuzione e che definiscono i conseguenti obblighi datoriali che si assumono non osservati. È indubbio come affermato dalla giurisprudenza di legittimità da ultimo richiamata, che, ad introdurre validamente il processo, in tali casi, è sufficiente la deduzione dell'inadempimento (causa petendi) e dell'effetto rivendicato quale conseguenza del comportamento che avrebbe dovuto essere tenuto e non lo è stato (petitum). Più in particolare, rispetto al caso concreto, la causa petendi consiste nella deduzione dell'inosservanza di regole della procedura di attribuzione del bene perseguito*



(trasferimento in altra sede), in concreto pacificamente dedotta attraverso l'affermazione che per l'ambito da lei richiesto era stato assegnato un posto a un docente che partecipava alla successiva fase ...

*Erroneamente la Corte d'Appello ha affermato che era onere probatorio della ricorrente dimostrare che il posto specificamente assegnato fosse già disponibile ... Pertanto **è onere dell'Amministrazione dimostrare, una volta che la lavoratrice ha provato di aver partecipato alla procedura chiedendo l'ambito in questione e che il posto è stato assegnato ad un'altra docente che ha partecipato alla fase successiva, che il posto conferito nella fase D non era disponibile nella fase C, e ciò in quanto anche a voler considerare che il posto si fosse reso disponibile a seguito di un tramutamento nella fase C, lo stesso doveva essere riassegnato nella medesima fase C.***

Quanto finora dedotto dimostra senza alcun tema di smentita che l'assegnazione del ruolo regionale al ricorrente si è svolta sulla base di una procedura a dir poco inesatta, per la presenza in graduatoria di soggetti che non avevano titolo ad essere presenti in graduatoria e tanto meno ad essere assunti in ruolo.

Le sentenze del Consiglio di Stato, avendo accertato l'inesistenza del diritto di partecipare alla procedura concorsuale, hanno sanzionato l'illegittimità di tutti gli atti delle serie procedimentale riferita a ciascuno degli aspiranti erroneamente ammessi a partecipare alla graduatoria e "riespanso" l'interesse del prof. Valente alla reiterazione di tutti gli atti procedimentali conseguenti alla necessaria ripubblicazione della graduatoria.

Tale interesse evidentemente in questa sede dimostra che deve essere annullato anche l'atto di depennamento dalla GM adottato dall'Amministrazione nei confronti del prof. Valente, in quanto in sede di riedizione della GM il medesimo è titolare di una nuova posizione in graduatoria e per l'effetto di un interesse alla riconvocazione nell'ambito delle procedure di riconvocazione per l'accesso ai ruoli regionali. È sufficiente, a tal fine, considerare che molte delle regioni indebitamente assegnate al personale "asteriscato", sono state indicate anche dall'odierno ricorrente e quindi il medesimo è titolare di un rinnovato interesse all'assegnazione di tali sedi in forza della propria rinnovata rideterminazione della propria posizione nella graduatoria di merito a cui l'Amministrazione è tenuta sia in esecuzione del giudicato di cui alle indicate sentenze del Consiglio di Stato ma, per quanto



attiene a questa sede, dal rispetto dei principi di legge che regolano il reclutamento nella pubblica amministrazione.

La presenza in graduatoria di docenti – non a pieno titolo – avrebbe dovuto consigliare all'Amministrazione di operare per singoli casi, per la salvaguardia dei diritti di quest'ultimi, senza tuttavia inficiare la posizione di coloro che, come il prof. Valente, era ed è indiscutibilmente vincitore di concorso a pieno titolo.

Invece, l'agire dell'Amministrazione ha comportato la paradossale conseguenza che le sedi preferite dal prof. Valente, vincitore di concorso *pleno iure*, sono state assegnate a personale che non ha mai avuto titolo per essere considerato vincitore di concorso, a discapito del ricorrente che invece è stato obbligato a posticipare la possibilità di stipulare il contratto come dirigente scolastico a causa dell'errore nella individuazione della sede, la cui notevole distanza avrebbe imposto un illegittimo sradicamento dai luoghi abituali di vita, con particolare nocimento all'equilibrio familiare, come sopra descritto.

È chiaro che in tal modo l'Amministrazione ha trasgredito ai precetti imposti dai **principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa**, contenuti nella Carta costituzionale e ribaditi anche dal d.lgs. n. 165/2001 quale strumento di attuazione degli anzidetti canoni.

Sotto altro profilo appaiono violati gli **obblighi di correttezza e buona fede** che devono sempre informare il potere di "micro-organizzazione" relativo sia alla gestione dei rapporti di lavoro che all'organizzazione degli uffici, per i quali è noto la PA agisce con le capacità e poteri del privato datore di lavoro. Come pacificamente affermato dalle **SEZIONI UNITE** (sent. 13 dicembre 2017 n. 29916), *"qualora la P.A. abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti attraverso il sistema del concorso e abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile, sono rinvenibili, in un tale comportamento, gli estremi dell'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro pubblico, non solo al rispetto della norma con la quale ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede. Il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, invero, consolida nel patrimonio dall'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo (Cass. n. 9384 del 2006, n. 23327/2009, n. 21671/2013, n. 14397/2015), con la conseguenza che può affermarsi che*



l'assunzione della ricorrente costituisca un atto dovuto da parte dall'amministrazione che ha pubblicato il bando di concorso".

Se infatti, non si pone in discussione che l'Amministrazione era obbligata a dar seguito ai provvedimenti cautelari di cui hanno beneficiato i suindicati soggetti "asteriscati", ciò non giustifica, per dimostrare la pervicacia di un atteggiamento contrario ai principi di correttezza e buona fede, né che oggi l'Amministrazione non abbia proceduto alla riedizione della graduatoria con la rinnovazione dell'attribuzione della sede, e né, per quanto attiene più strettamente al presente giudizio, che l'odierno istante, a distanza di mesi dalla prima sentenza del Consiglio di Stato, e nonostante le iniziative ed i solleciti, non sia ancora stato riconvocato per l'assunzione nel ruolo regionale effettivamente spettante, previo annullamento *ex officio* di qualsivoglia precedente provvedimento di depennamento (fondato su un presupposto ingiusto).

*

Per completezza, una volta precisati gli elementi in fatto ed i rispettivi oneri probatori, è utile riassumere brevemente il quadro normativo che regola l'odierna vicenda.

Come noto il **terzo comma dell'art. 97 Cost.** impone all'Amministrazione di assumere esclusivamente personale vincitore di concorso (salve le deroghe previste dalla Legge). Orbene nel caso di specie **la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato con personale non vincitore, seppure con l'espressa previsione di una clausola risolutiva, è illegittima e rileva nel presente giudizio nella misura in cui determina l'errata individuazione della sede di servizio del prof. Valente, vincitore a pieno titolo.** Atteso che i vincitori hanno espresso le preferenze di sede e sono stati soddisfatti in base al punteggio concorsuale, è evidente che l'assegnazione errata di sedi, lede anche il principio di meritocrazia e quindi il rispetto del principio di scorrimento della graduatoria.

L'**art. 29 ("Reclutamento dei dirigenti scolastici") del D.lgs. n. 165/2001** dispone che **"1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca... 5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso... I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. ..."**; ad oggi invece è accaduto che molti soggetti indiscutibilmente non vincitori, e neppure idonei, sono stati assunti in ruolo, mentre il ricorrente che è vincitore di concorso



a tutti gli effetti è stato depennato per non aver potuto stipulare un contratto di lavoro che l'ha destinato in una sede illegittimamente attribuitogli.

L'art. 400, co. 2 del D.lgs. n. 297/1994, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado – situata nel capo II dedicato al Reclutamento del personale docente e educativo – dispone che **“I VINCITORI DEL CONCORSO SCELGONO, NELL'ORDINE IN CUI SONO INSERITI NELLA GRADUATORIA, IL POSTO DI RUOLO FRA QUELLI MESSI A CONCORSO NELLA REGIONE”**.

L'art. 28 del DPR 487/1994 dispone che ***“Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”***.

Conformemente anche l'art. 15 del Bando di concorso in parola dispone che ***“I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria”***.

È evidente quindi che l'Amministrazione, avendo attribuito sedi a soggetti che non avrebbero mai dovuto essere collocati in graduatoria in quanto non vincitori di concorso, nel momento in cui ha sottratto la legittima sede all'odierno ricorrente, ha leso le sopra richiamate norme, con particolare riguardo all'individuazione della sede di servizio. Da tanto discende, quanto meno, il diritto del ricorrente alla rideterminazione della sede di servizio, e/o certamente l'annullamento del provvedimento di depennamento che è determinato dalla documentata impossibilità del ricorrente a prendere servizio in una sede che non gli sarebbe spettata in virtù della corretta applicazione delle norme di legge.

Il corretto ordine della graduatoria da utilizzare per attribuire la sede di servizio all'istante deve essere ricostruito come se non fossero mai stati inclusi coloro che non hanno mai avuto titolo per essere inseriti in graduatoria e dichiarati vincitori.

Vale infine la pena sottolineare che **l'eliminazione dei soggetti privi di titolo ad essere in graduatoria** – attività a cui la pa è obbligata – **produce effetti retroattivi: l'esercizio del potere di autotutela nel caso di specie riguarda infatti la fattispecie dell'annullamento d'ufficio, ex art. 21 novies della L. 241/1990, che incide sul precedente provvedimento, caducandone con incontestabile portata ex tunc l'efficacia.**



Sul punto la giurisprudenza si è pacificamente espressa nel senso anzidetto.

Il Tribunale di BARI, con la recentissima ordinanza del 12 giugno 2023, ha affermato che in caso di sentenza che accerta *“la mancanza dei presupposti”* per la partecipazione al concorso di uno o più candidati originariamente inclusi *“con riserva”* e poi esclusi per tale ragione, l'intervento di rettifica della PA è dotato di “efficacia ex tunc”, con conseguente diritto del vincitore scalzato dai partecipanti privi di titolo al ripristino della posizione originaria.

Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di pronunciarsi in merito, chiarendo che *gli effetti giuridici ed economici del provvedimento di rettifica della graduatoria, tra cui ovviamente rientra anche quello di assegnazione della sede di servizio, devono retroagire al momento della pubblicazione della graduatoria stessa* (v. T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 07/12/2012, n. 2116).

La conclusione peraltro è del tutto logica sul piano giuridico: difatti, la rettifica dell'atto presupposto, ovvero la graduatoria concorsuale, comporta l'automatica rettifica degli atti consequenziali, come ad esempio l'invalidità della composizione della commissione giudicatrice del concorso comporterebbe l'invalidità derivata di tutti gli atti successivi, ivi compresa la graduatoria e la nomina dei vincitori (in tema di annullamento degli atti presupposti, Cons. St., n. 5/9/2011, n. 4998; A.P., Cons St., 11/4/2013, n. 4).

Questo accade in particolare ove, come nel caso a mano, l'atto consequenziale, ovvero lo scorrimento della graduatoria e la conseguente assegnazione della sede di lavoro, non è autonomo e discrezionale, ma inscindibilmente connesso al primo, da cui dipende la sua stessa esistenza, come appunto osservato dalla sopra richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato (v sent. n. 1885/2000).

È appena il caso di ricordare infine che il **Consiglio di Stato**, con sentenza n. 3537/2020, ha affermato che il provvedimento di rettifica della graduatoria di un concorso pubblico ha natura di atto di autotutela, qualificabile come *“di secondo grado”* in quanto incidente su un provvedimento sottostante, con la conseguenza che è doverosa per la PA la sua adozione, discendendo la stessa dal fondamentale canone di buona fede, cui è informato l'ordinamento giuridico e al quale devono essere improntati i rapporti tra i consociati e la stessa Pubblica Amministrazione, cui l'art. 97 della Costituzione impone di agire con imparzialità e in ossequio al principio del buon andamento.

Per tutte le ampie ragioni esposte finora, deve essere dichiarato il diritto al reinserimento del prof. Valente nella graduatoria di concorso in quanto la sua rinuncia all'assunzione dell'incarico è esclusiva



e diretta conseguenza dell'errata individuazione di una sede di servizio (ingiustamente distante rispetto al luogo di residenza anagrafica).

*** **

2.

ILLEGITTIMITÀ DEL DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA CONCORSUALE E SULLA SUSSISTENZA DI "GIUSTIFICATI MOTIVI" - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (ARTICOLI 1, 2, 3, 4, 32, 35 CO. 1, 36 E 97 COST.; ART. 3, 7, 10 E SS. L. 241/1990; ART. 2, 12, 13, 14 E 15 DEL BANDO DI CONCORSO).

Qualora, per denegata ipotesi, l'On. Giudice non ritenga che le motivazioni finora addotte giustificano il diritto del ricorrente ad essere considerato a pieno titolo incluso nella graduatoria concorsuale, vorrà valutare le argomentazioni già indicate nella premessa in fatto che dimostrano l'illegittimità del provvedimento di depennamento, il quale ha ignorato i buoni e fondati motivi per la mancata stipula del contratto dirigenziale, come già *ab initio* affermato nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

L'istante ha il fondato motivo di ritenere che controparte non abbia mai neppure preso in considerazione le argomentazioni che lo stesso ha addotto al momento della convocazione in Piemonte; per tale ragione contestualmente al presente ricorso ha chiesto all'Amministrazione di esibire tutta la documentazione attestata l'istruttoria che gli Uffici preposti avrebbero dovuto svolgere.

In altri casi relativi alla stessa tornata assunzionale, difatti, l'Amministrazione ha esibito documenti scarni e privi della benché minima attività istruttoria; in buona sostanza a quanto consta al ricorrente l'Ufficio regionale si è limitato a recepire la mancata presa di servizio o la mancata sottoscrizione del contratto e ha indicato agli Uffici superiori il nominativo da depennare.

L'Ufficio superiore, a sua volta, ha semplicemente preso atto dell'indicazione ricevuta dall'Ufficio regionale ed ha adottato il provvedimento di depennamento senza svolgere alcuna valutazione caso per caso.

Si fa rimando alle ampie deduzioni circa la situazione familiare del ricorrente all'epoca dei fatti (vedi narrativa punti da 7 a 12).

Si precisa inoltre che la moglie del ricorrente aveva già sofferto della stessa patologia già nel 2003,



come indicato nel certificato della UO di Chirurgia Toracica del Policlinico di Bari del 16.05.2018 e tale circostanza ha ovviamente reso il nuovo fenomeno maggiormente preoccupante.

Durante il mese di maggio 2018, quindi a concorso già in atto (erano in corso le prove preselettive), la prof.ssa Tricarico è stata **sottoposta ad importante intervento in anestesia generale** per "*Pneumotorace spontaneo destro*", per la cui precisa descrizione medica si fa rimando al suddetto certificato.

All'esito dell'intervento ovviamente la paziente è stata sottoposta a terapia e ad esami periodici, tra cui un controllo dopo 6 mesi di un micronodulo polmonare!

Infatti, i certificati medici attestano la sottoposizione dell'interessata a continui controlli periodici (doc. 21), anche in ragione degli effetti collaterali e complicazioni della patologia principale (rinite persistente in allergopatica, oculorinite allergica, ecc.), svolti quanto meno in data **16.06.2018**, **01.03.2019** e **17.01.2020**, ovvero esattamente nel periodo in cui il ricorrente è stato interessato dalle operazioni di assunzione del Ministero.

Si ribadisce che è vero che il concorso organizzato su base nazionale presuppone l'accettazione a priori della possibilità di svolgere le mansioni lavorative in una sede distante, ma presuppone allo stesso modo anche l'efficacia della clausola del bando che consente di non stipulare il contratto in presenza di giustificati motivi, e sempre a condizione che la sede di servizio sia stata correttamente individuata (mentre si è visto che nel caso di specie l'assegnazione alla sede piemontese è stata errata per più di una ragione).

In buona sostanza la controparte non ha minimamente ragionato sulle motivazioni contenute nella comunicazione del ricorrente

Eppure, le circostanze descritte involgono chiaramente beni di rilievo costituzionale quali sono il diritto alla salute della moglie ed il diritto/dovere di provvedere alla cura dei figli.

Sul genitore ovviamente non ricade solo un obbligo di assistenza economica nei confronti dei propri figli ma anche un obbligo di concreta vicinanza affinché questi non restino privi di uno dei genitori.

In definitiva, **alla luce delle suddette motivazioni è chiaro quindi che il ricorrente è stato largamente giustificato a non prendere servizio nella sede (erroneamente) indicata e quindi, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del bando di concorso, risulta illegittimo anche il depennamento disposto.**

È in conclusione evidente come il Ministero resistente abbia posto il lavoratore innanzi alla gravosa



decisione se anteporre la tutela della propria famiglia e della salute dei propri cari al proprio diritto al lavoro, faticosamente conquistato. L'Amministrazione in buona sostanza ha imposto al ricorrente di rinunciare al sentimento profondamente costituzionale dell'orgoglio del lavoro ben fatto, di cui parla PRIMO LEVI in *"La chiave a stella"*, relegando il diritto al lavoro, unico tra i diritti ad essere esplicitamente enunciati tra i principi fondamentali della Costituzione, ad un concetto che non è più un diritto ma perfino una dannazione, dal momento che in questa vicenda il prof. Valente è stato considerato un *animal laborans*⁷ a cui imporre scelte ingiuste, perfino nocive, e per di più, in tempi militaristicamente contingentati, anziché considerarlo *homo faber* del cui apporto ne beneficia l'intera collettività, come inteso dalla Costituzione.

La superficialità che emerge nelle (non) valutazioni dell'Amministrazione ha svilito il concetto di diritto al lavoro che non ammette altre definizioni se non quella che lo vuole strumento di conquista di una *"esistenza libera e dignitosa"* (art. 36) da raggiungere con modalità di svolgimento che siano esse stesse libere e dignitose, tendente al raggiungimento del *"pieno sviluppo della persona umana"* e che consenta in tal modo all'intera collettività di godere della *"effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese"* (art. 3, comma 2).

L'Amministrazione nell'escludere ciecamente il ricorrente dall'elenco concorsuale ha colpevolmente ignorato, sotto il profilo costituzionale, che il lavoro, anche nel pubblico impiego, non è l'esplicazione materiale dell'energia dell'*animal laborans*, ma un aspetto essenziale della sua personalità, tanto che lo stesso concetto di lavoro (su cui si fonda la Repubblica Italiana) si pone alla base delle disposizioni costituzionali in materia di diritti sociali che prevedono limiti quali, *in primis*, il diritto alla salute. Pertanto, ove, come nel caso di specie, si metta un lavoratore di fronte alla scelta se nuocere alla salute dei propri genitori e finanche dei propri figli in cambio del lavoro, si viola il significato costituzionale del lavoro ed al tempo stesso la dignità del lavoratore, come se il suo lavoro non fosse anche qualcosa che vale per lui.

*** **

3.

SULLO SPONTANEO REINSERIMENTO DEL RICORRENTE IN GM - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI VINCITORI DI CONCORSO

⁷ Hannah Arendt, *The Human Condition*, Chicago: University of Chicago Press, 1958;



La condotta dell'Amministrazione nel caso che riguarda il prof. Valente è ancora più grave a causa dell'evidente disparità di trattamento ricevuta rispetto ad altri concorrenti ugualmente "depenati" che sono stati invece spontaneamente reinseriti nella graduatoria.

Tanto è stato definitivamente accertato, in due distinti giudizi nei quali è stato riconosciuto l'avvenuto reinserimento di altri ex-depenati ed il loro conseguente diritto alla stipula del contratto di lavoro a cui il precedente difensore aveva già dato rilievo nelle note difensive in atti; si vedano le sentenze del **Tribunale di FROSINONE** (sent. nn. 140 del 16.02.2021 e 734 del 30.07.2021) e del **Tribunale di TARANTO** (sent. n. 2887 del 13.12.2021) (**doc. 36**).

Si badi che la posizione degli interessati che hanno proposto ricorso nei succitati Tribunali era identica a quella del prof. Valente e proprio grazie allo **spontaneo reinserimento** deciso dal Ministero gli interessati hanno potuto assumere servizio.

Più in particolare, mentre con decreto n. prot. n. 00001461 del 09.10.2019 (doc. 10) l'odierno ricorrente era stato ingiustamente depennato dalla GM, insieme ad altri vincitori della procedura, con successivi Decreti del n. 998 del 14.08.2020 (il cui allegato prot. 986 è doc. 5) e **n. 1357 del 12.08.2021** (doc. 27) l'Amministrazione ha riapprovato e rettificato la graduatoria generale ed ha reinserito il nominativo del ricorrente per ben due volte, insieme ad altri vincitori, tra cui anche quelli che avevano proposto ricorso a Taranto ed a Frosinone.

A seguito del disposto reinserimento, poi, il ricorrente ha potuto per ben ripresentare la domanda per l'assegnazione delle sedi regionali per tutti gli anni, compreso quest'ultimo, indicando sempre l'ordine di preferenza nel quale la Puglia è stata richiesta come prima scelta.

Sta di fatto che in questi anni il Ministero ha assunto nella Regione Puglia molti vincitori di concorso (di cui addirittura anche gli "asteriscati"), con punteggio inferiore a quello del ricorrente ed ovviamente collocati in graduatoria in posizione deteriore.

In buona sostanza, l'Amministrazione mentre ha reinserito l'istante nella graduatoria *de qua*, non gli ha attribuito alcuna sede ed ha ignorato il suo diritto all'assunzione a vantaggio di altri vincitori meno meritevoli.

Non è dato dubitare, anche per evidenti motivi di legittimo affidamento e di certezza dell'azione amministrativa (oltre che di buona fede), della piena validità della graduatoria di merito, come più volte riapprovata e rettificata, nella quale, come detto, l'odierno ricorrente risulta inserito a pieno e



legittimo titolo alla posizione n. 1985°.

La riapprovazione e ripubblicazione della graduatoria di merito equivale ad un reinserimento nell'elenco dei vincitori, come è accaduto per altri vincitori, con identiche e contemporanee modalità. Difatti, come chiarito di recente dal TAR LAZIO, con sentenza n. 1315/2022 del 04.02.2022, "*i singoli provvedimenti di riapprovazione della graduatoria definitiva costituiscono autonome espressioni della riedizione del potere amministrativo con rideterminazione del contenuto del provvedimento originario sul quale sono intervenuti*".

Orbene, la presenza del nominativo del ricorrente nel nuovo elenco costituisce una riedizione, appunto, del potere amministrativo fondato su una nuova ed autonoma espressione finalizzata a rideterminarne il contenuto, riconoscendo dunque il diritto dell'istante ad essere considerato vincitore di concorso a pieno titolo.

È quindi evidente che l'Amministrazione, avendo ricollocato il ricorrente nell'elenco dei vincitori del concorso, non ha poi, anche in questo caso, rispettato l'ordine di graduatoria dal momento che altri candidati, pur vantando un punteggio inferiore, non solo sono stati assunti in ruolo ma sono stati finanche assegnati alla regione Puglia, indicato dal ricorrente come prima preferenza.

Dunque, l'assegnazione della sede è stata effettuata dall'Amministrazione, per tutte le regioni su cui vi erano posti da coprire mediante nuove immissioni in ruolo, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda presentata da ciascun vincitore, e sarebbe dovuta avvenire, per tutti i concorrenti, e quindi anche per l'istante, secondo l'unica legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria, come tassativamente indicato dal già citato art. 28 del DPR n. 487/1994⁸.

Sulla specifica materia del reclutamento del personale direttivo una norma di analogo tenore è contenuta nel D.lgs. n. 297/1994, dove all'art. 417, comma quarto, dispone che "*le graduatorie sono approvate con decreto del competente direttore generale o capo del servizio centrale e sono utilizzabili, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie*".

È evidente che lo scorrimento della graduatoria deve avvenire fino al limite dei posti disponibili; in altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda

⁸ "le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, **nel rispetto dell'ordine** di avviamento e **di graduatoria integrata**";



contenente le preferenze regionali, o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nel predetto elenco delle preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun vincitore.

È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò sia accaduto. In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, sebbene reinserito in graduatoria, non sia stato destinataria di alcuna proposta contrattuale e del conseguente incarico.

Su questo preciso aspetto ha avuto modo di argomentare succintamente anche il **Tribunale di BARI** che ha osservato la dedotta situazione di disparità di trattamento.

In conclusione, la condotta che l'Amministrazione ha inteso attuare nei confronti dell'odierno istante è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione del candidato alla sede indicata secondo l'ordine espresso, ha impedito al ricorrente — migliore — di essere assegnatario della legittima sede di servizio e persino, a tutt'oggi, di assumere il vincitore migliore (ovvero colui che nella selezione concorsuale ha dimostrato maggior profitto).

*** **

II

SUL PERICULUM IN MORA

Quanto al periculum in mora, è ipso iure il pregiudizio grave ed irreparabile subito dall'odierno ricorrente a causa ed in conseguenza dell'esclusione dal novero dei vincitori del concorso per dirigente scolastico, ma la circostanza che ha determinato la decisione del ricorrente di proporre la domanda cautelare è diversa e decisamente più recente.

Difatti in **data 19.09.2022** il Ministero, con Decreto Dipartimentale n. 2197, **HA DISPOSTO IL DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA CONCORSALE** di coloro che hanno pretermesso l'odierno istante, direttamente od indirettamente, dall'assegnazione sulla sede pugliese, ovvero dei soggetti più volte definiti "asteriscati", destinatari di pronunce definitive negative (**doc. 36**).

A seguito della restituzione al ruolo docente di ben quattro ex dirigenti pugliesi (in ordine alfabetico: DAMATO Luisa, MELISSANO Fausto Luigi, PEZONE Luisa Nicla Serena e SAVINO Liliana Angela) si sono liberate in Puglia ben quattro sedi (nei comuni, in ordine alfabetico, di Foggia, Galatina, Oria ed Ostuni) e **sono oggi quindi disponibili per soddisfare la giusta richiesta del prof. Valente**. Altri casi



analoghi ci sono stati nelle regioni limitrofe alla Puglia, indicate in via subordinata dal ricorrente. Tuttavia, l'Amministrazione non ha dato seguito al procedimento e quindi alla riconvocazione del ricorrente, evidentemente perpetrando l'ingiusta esclusione: sicché **ove non intervenga un provvedimento cautelare in favore dell'odierno istante, le sedi vacanti e disponibili per il concorso in parola sono destinate a svanire entro** poche settimane, ovvero quando controparte coprirà i posti vacanti mediante la nuova procedura di mobilità che contrariamente al passato avverrà sul 100% dei posti disponibili.

Inoltre, è imminente la copertura dei posti mediante procedura riservata approvata in "sanatoria" del concorso 2017 contestualmente a radicali operazioni di ristrutturazione scolastica che vedranno una drastica riduzione delle sedi disponibili.

Sul punto il **Tribunale di Bari**, accogliendo identica istanza, ha così motivato: *"In relazione al requisito del "periculum in mora" (vale a dire la minaccia di pregiudizio avente entrambe le precise connotazioni dell'imminenza e della irreparabilità) deve essere richiamata la recente indizione di nuovo concorso volto all'assunzione di dirigenti scolastici.*

In ragione di tanto, deve ritenersi che, in ragione del concreto pericolo di attribuzione ad altri delle sedi nella regione Puglia in conseguenza dello svolgimento del concorso da ultimo citato, il ricorrente possa vedersi impossibilitato all'assegnazione di sede in questa stessa regione così restando definitivamente frustrato il diritto (accertato sebbene in ragione dell'accertamento sommario tipico del giudizio ex art. 700 c.p.c.) ad ottenere l'assegnazione in Puglia con pregiudizi alla professionalità difficilmente ristorabili in un futuro giudizio".

Il Tribunale ha fatto riferimento anche all'imminente svolgimento della procedura riservata prevista dalla legge di conversione del DL Milleproroghe (legge 14/23) che ha previsto il 40% dei posti restanti dopo la mobilità sia attribuito ai candidati che erano stati esclusi dalle prove del concorso espletato nel 2017.

Sicché, se il 60% dei posti è destinato alla mobilità e per il restante 40%, il 40% sia riservato alla "sanatoria" ed il 60% alle nuove assunzioni mediante scorrimento della graduatoria del concorso 2017, è evidente che il ricorrente troverebbe ben più di un ostacolo ad ottenere il concreto soddisfacimento dei propri interessi ove non intervenga un provvedimento cautelare prima dello svolgimento delle anzidette procedure.



Infine, come si è accennato pocanzi, a voler evidenziare inoltre la presenza di periculum in mora più a “medio raggio” (ma sempre imminente), non può tacersi del piano di dimensionamento delle sedi scolastiche stabilito nella Legge di Bilancio che comporterà, già dal prossimo anno scolastico, una sempre più drastica riduzione delle sedi disponibili.

La norma prevede tagli calcolati di sedi e organici che avranno effetto principalmente a partire dal 2024/2025, calcolati dagli organi di stampa specializzati secondo la seguente tabella.

È in definitiva evidente come la drastica riduzione di posti disponibili, in caso di assunzione “ritardata” e con effetti retroattivi dell’odierno istante, determinerebbe una situazione di esubero del

ISTITUZIONI SCOLASTICHE DALL'A.S. 2022/2023 ALL'A.S. 2026/2027							
Regione	A.S. 2022/2023	A.S. 2023/2024	A.S. 2024/2025	A.S. 2025/2026	A.S. 2026/2027	dal 2022/2023 al 2026/2027 (numero)	dal 2022/2023 al 2026/2027 (%)
Abruzzo	192	190	179	179	177	-15	-7,81%
Basilicata	115	110	84	83	82	-33	-28,70%
Calabria	360	360	281	279	276	-84	-23,33%
Campania	981	967	839	832	820	-161	-16,41%
Emilia Romagna	534	533	519	517	513	-21	-3,93%
Friuli Venezia Giulia (lingua italiano)	167	153	143	139	137	-16	-10,46%
Friuli Venezia Giulia (lingua sloveno)		14	12	12	11	-3	-21,43%
Lazio	722	722	685	679	669	-53	-7,34%
Liguria	187	186	170	169	167	-20	-10,70%
Lombardia	1.134	1.134	1.115	1.108	1.096	-38	-3,35%
Marche	233	229	210	208	204	-29	-12,45%
Molise	52	52	49	45	44	-8	-15,38%
Piemonte	540	539	520	516	510	-30	-5,56%
Puglia	631	627	569	565	557	-74	-11,73%
Sardegna	273	270	228	225	220	-53	-19,41%
Sicilia	812	802	710	705	700	-112	-13,79%
Toscana	472	470	455	452	446	-26	-5,51%
Umbria	139	139	133	132	130	-9	-6,47%
Veneto	592	592	560	556	550	-42	-7,09%
TOTALE ITALIA	8.136	8.089	7.461	7.401	7.309	-827	-10,16%
Alunni	7.286.151	7.185.914	6.909.661	6.772.845	6.638.592	647.559	-8,89%

neoassunto.

È quindi interesse comune con l’Amministrazione a che si accerti prima possibile la sussistenza del diritto dell’odierno ricorrente, in modo da non considerare come disponibile il posto riservatogli.

È quindi chiaro che il pregiudizio lamentato dal ricorrente si traduce in un inammissibile danno alla sua professionalità che potrà essere prevenuto solo mediante l’adozione di un’opportuna misura cautelare che imponga all’Amministrazione di attribuire al ricorrente – vincitore di concorso a pieno titolo – anche solo provvisoriamente una sede pugliese, fino al termine del giudizio o, in subordine, riservi un posto tra quelli vacanti per l’assegnazione del prof. Valente all’esito del giudizio di merito.

*



Sussiste inoltre anche un ulteriore profilo di danno grave ed irreparabile, agevolmente desumibile dalle circostanze: in caso di perdurante impossibilità di svolgere il lavoro per cui ha vinto un difficile concorso pubblico il ricorrente patirebbe un chiaro e grave **demansionamento** in ragione della chiara **atrofizzazione del bagaglio professionale** acquisito.

È inevitabile quindi che le teoriche abilità da dirigente (valutate nella procedura concorsuale) svanirebbero con il decorso del tempo di inattività, con un chiaro danno anche all'Amministrazione scolastica.

Sul punto si rammenta la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale, già da lungo tempo, e ancora di recente, proprio in tema di danno alla professionalità e *periculum in mora*, ha avuto modo di affermare che **il danno da dequalificazione professionale è in re ipsa**, (Cass. sent. n. 11727 del 18.10.99) atteso che *"il danno da demansionamento ... non si identifica con un pregiudizio unico ed immediato, come ... la maggior sofferenza nell'espletamento delle mansioni inferiori, ma si risolve in un effettivo, concreto e inevitabile ridimensionamento dei vari aspetti della vita professionale, che costituisce a sua volta un bagaglio peggiorativo diretto ad interferire negativamente nelle infinite espressioni future dell'attività lavorativa"*.

Di particolare importanza a tal proposito è il richiamo operato ad una precedente decisione (Cass. Sent. n. 13299 del 16.12.92), nella quale si era già chiarito che il demansionamento produce un "vulnus alla personalità ed alla libertà del lavoratore" che "contiene necessariamente, oltre che la potenzialità del danno, una inseparabile carica di effettività (senza che ciò significhi ricorso a presunzioni) per la diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell'ulteriore sviluppo di carriera...".

A questo punto è perfino superfluo rammentare che la costante giurisprudenza di merito a riguardo ha stabilmente rilevato che *"sussiste il periculum in mora nel caso di asserita dequalificazione, con conseguente paventata lesione della professionalità (Pret. Milano 26/5/98 (ord.), est. Marasco, in D&L 1998, 977, nota Chiusolo)*.

Tale circostanza è maggiormente vera nel caso di specie, poiché si tratta, come noto, di **mansioni altamente specializzate**. In ipotesi di mansioni altamente specializzate infatti è pacificamente sussistente il *periculum in mora* ove, come nel caso di specie, si deduca la dequalificazione del lavoratore, poiché le dette **mansioni necessitano per la loro natura di un continuo aggiornamento**,



con applicazione pratica a casi concreti, e il cui mancato esercizio dia quindi luogo ad una perdita di professionalità (v. **Trib. Roma** 12/3/97, pres. Lanzellotto, est. Garri, in **D&L** 1997, 794; v. anche **Trib. Benevento** 23/1/01 ordinanza, pres. e est. Chiariotti, in *Lavoro nelle p.a.* 2001, pag. 382, con nota di Pisani, Azione cautelare e dequalificazione nel rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. V. anche **Trib. Parma**, sez. lav., 7 febbraio 2007 che con una pronuncia *a contrariis* esclude la presenza del *periculum in mora* affermando che in quel caso, contrariamente al caso di specie, le mansioni svolte dal lavoratore non avessero un contenuto particolarmente esposto all'obsolescenza tecnico-produttiva, non essendo cioè caratterizzate da abilità, informazioni e competenze soggette a mutamenti repentini in dipendenza dell'evoluzione del loro oggetto o dei modi per trasformarlo).

*** ***** ***

Tanto premesso, il sottoscritto difensore, nella qualità in atti,

RICORRE

all'Ecc.mo **TRIBUNALE DI TRANI** in funzione di Giudice monocratico del Lavoro di prima istanza, affinché, CON DECRETO EMESSO INAUDITA ALTERA PARTE, considerata la urgenza del caso, voglia:

1. previa declaratoria di nullità/annullamento e/o illegittimità del provvedimento con cui l'Amministrazione convenuta ha proceduto all'assegnazione del ricorrente in PIEMONTE ed al successivo provvedimento di depennamento del nominativo del ricorrente dalla graduatoria del concorso, stante la sussistenza dei giustificati motivi per la mancata presa di servizio nella Regione PIEMONTE,
2. **accertare e dichiarare** il suo diritto ad essere assegnato nei ruoli della Dirigenza Scolastica della Regione Puglia o, in subordine, ad altra regione ritenuta spettante secondo l'ordine di preferenza formalmente espresso, e per l'effetto,
3. **ordinare** alle Amministrazioni convenute di provvedere all'immissione in ruolo del ricorrente nei termini sopra specificati, o in subordine riservare fino al termine del giudizio di merito un posto nella regione Puglia (o in altra regione, come sopra anzidetto) da individuare in base alle preferenze che indicherà l'interessato relativamente ai posti vacanti e disponibili;
4. in subordine, **accertare e dichiarare** che l'Amministrazione convenuta ha provveduto a reinserire il prof. Valente nella graduatoria di merito del concorso per dirigenti scolastici sin dall'a.s. 2020/2021 o successivamente, e per l'effetto **ordinare** alle Amministrazioni convenute di provvedere all'immissione



del ricorrente nei termini sopra specificati;

5. condannare infine il Ministero resistente alla refusione delle spese ed onorari di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore.

Ovvero, stante il carattere fungibile ed innominato dei provvedimenti cautelari, adottare tutti i provvedimenti che la S.V. Ill.ma riterrà idonei ed opportuni per la tutela del diritto reclamato dall'istante.

Laddove l'On.le Magistrato adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con cortese urgenza.

In via istruttoria:

Si producono i seguenti documenti:

18. Certificato anagrafico;
19. Decreto prot. n. 35372;
20. Preferenze regionali 2019;
21. Certificazioni mediche prof.ssa Tricarico;
22. Nota USR Piemonte 13.08.2019;
23. Preferenze regionali 2020;
24. Posti disponibili regione Puglia 2020;
25. Assunzioni nuovi DS regione Puglia 2020;
26. Decreto e ripubblicazione GM;
27. Preferenze regionali 2021;
28. Diffida del 13.08.2021;
29. Posti disponibili regione Puglia 2021;
30. Assunzioni nuovi DS regione Puglia 2021;
31. Decreto prot. n. 29398;
32. Preferenze regionali 2022;
33. Assunzioni nuovi DS regione Puglia 2022;



34. Sentenze Consiglio di Stato;
35. Provvedimento di Depennamento “asteriscati”;
36. Precedenti in giurisprudenza.

*

Si indica in qualità di informatore la prof.ssa **ILIANA TRICARICO** sulle circostanze in punto di fatto indicate ai **punti da sub 7) e 12)** della narrativa che precede.

In caso di contestazione o di necessaria integrazione, si chiede altresì disporsi **ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.** (o richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.) nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito della documentazione attestante:

- a) L’assegnazione dei ruoli regionali ai soggetti indicati nella prima tabella indicante i c.d. “asteriscati”;
- b) Tutti gli atti e/o provvedimenti emessi dal Ministero convenuto all’esito delle note inviate dal ricorrente del 13.08.2019, 14.08.2019, 27.08.2019 e 13.08.2021;
- c) Tutti i provvedimenti adottati dagli Uffici competenti del Ministero convenuto riguardanti la decisione di depennamento del ricorrente, ivi compresi verbali di valutazione delle motivazioni addotte dal ricorrente e tutte le note ed i documenti trasmessi dall’USR Piemonte alla Direzione Generale competente e viceversa.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Si chiede di essere autorizzati, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet dedicato del MI stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

DICHIARAZIONE DI VALORE DELLA CAUSA

Il valore della presente controversia è indeterminabile ed è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura di legge.

Bari–Trani, li 12 giugno 2023

Avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone

